

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art.3, c.3 del Decreto Legislativo precitato.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta e a un diritto a favore del Comune stesso.

Art. 3 – Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e in base alla popolazione residente al 31.12. 2006, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, il Comune, ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe V.

Art. 4 – Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate prima dell'approvazione del bilancio di previsione il cui termine è fissato al 31 dicembre di ogni anno dall'art. 3 della l.r. 40/1997 e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

CAPO 2 IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

Art. 5 – Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi dell'art. 3, comma 3*, del DL. 507/93, il Comune dispone:

1. Se il mezzo viene collocato fuori dal centro abitato, lungo le strade statali e/o provinciali, si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
2. Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, e su strade comunali, il Comune non pone alcun limite o divieto fatte salve le disposizioni in materia di disciplina previste dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle case di interesse artistico o storica e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

Art. 6 – Modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve farne apposita domanda in Comune.
2. La domanda, in competente bollo, deve contenere:
 - a). L'indicazione delle generalità, della residenza e del domicilio legale e del Codice Fiscale del richiedente;
 - b). L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;

- c). La descrizione dell'impianto corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
 - d). La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.
3. Ove si intenda installare l'impianto sul suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.
4. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della Legge 241/90.

Art. 7

(Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti)

1. I criteri cui fare riferimento per la stesura del piano generale degli impianti, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti, sono i seguenti:
- a). Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b). Il piano dovrà tenere conto e quindi rispettare l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c). Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d). La stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzare alle norme del Codice della strada ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

Art.8

(Superficie complessiva degli impianti comunali per pubbliche affissioni)

1. La superficie degli impianti comunali da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in 100 (cento) metri quadrati.
- La superficie degli impianti pubblici destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica è di 70 (settanta) metri quadrati.
- La superficie degli impianti pubblici destinata alle affissioni di natura commerciale è di 30 (trenta) metri quadrati.

Art. 9

(Impianti per affissioni dirette)

Il Comune può concedere ai privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione diretta di manifesti e simili nella superficie massima di 10 (dieci) metri quadrati.

CAPO 3

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 10 – Presupposto

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinate a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali aperti al pubblico.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per l'esercizio di attività economica si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
4. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.

Art. 11 – Soggetto passivo

In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 – Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti; se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità; per quelli bifacciali, a facce contrapposte, le due superfici vanno considerate separatamente con arrotondamento per ciascuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Per le iscrizioni pubblicitarie costituite da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre la superficie imponibile da calcolare corrisponderà alla minima figura piana geometrica entro la quale sono collocate le lettere, comprensiva dello spazio tra le stesse.
7. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità di cui agli art.12 e 13 del D.Lgs. n.507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

Art. 13 – Dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Non sarà necessario indicare l'ubicazione nel caso di pubblicità effettuata tramite locandine.
Viene meno l'obbligo di presentare tale dichiarazione in caso di mancanza del presupposto d'imposta.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo (ordinaria e/o luminosa o illuminata) di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
Nel caso di variazione in corso d'anno della sola titolarità del mezzo, tramite il quale viene esposto il medesimo messaggio pubblicitario, l'imposta si ritiene già assolta.
Non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per la categoria speciale se spettante.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. La dichiarazione di cessazione presentata oltre il 31 gennaio, ma entro il 30 novembre, dà diritto all'abbuono dell'imposta per l'anno di presentazione della stessa, se il contribuente dimostra con idonea documentazione la mancata esposizione del mezzo pubblicitario successivamente alla data del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione di variazione del soggetto passivo può essere riconosciuto l'abbuono, a carico del precedente titolare, per le annualità nelle quali è dimostrato il pagamento dell'imposta da parte di altro soggetto subentrato al contribuente nel luogo di esercizio dell'attività.
4. Qualora venga omessa la presentazione per la pubblicità di cui agli artt.12,13 e 14, c.1,2,3, del D.Lgs.n.507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dagli artt.12,c.1 e 3, 13 e 14, c.1 e 3, del D.Lgs. n.507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni del succitato Decreto.
Nel caso di imposta per pubblicità temporanea, dovuta ai sensi dell'art.12 c.2 del D.Lgs. n.507/93 (durata non superiore a tre mesi), e riguardante un periodo a cavallo tra due anni solari, la stessa verrà incassata per l'intero importo dovuto nell'anno in cui viene dichiarata; la stessa dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta annuale di pubblicità, stabilito dalla legge nel 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta, effettuato mediante i criteri previsti dalla vigente normativa, deve essere allegata alla relativa dichiarazione e conservata dal contribuente per almeno tre anni.
3. L'imposta sulla pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Nel termine di centoottanta giorni tale rimborso dovrà essere effettuato.
2. La restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposto dal funzionario responsabile.

Art. 16 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile.

Art. 17 - Procedura coattiva

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18 - Tariffe e determinazione dell'imposta

Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge o da atti amministrativi vigenti nel periodo d'imposta considerato.

Art. 19 - Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazioni di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e

non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. L'esenzione citata all'ultimo comma del precedente paragrafo è estesa anche alle vetrine mancanti di spazio espositivo, ovvero alle vetrate: per il calcolo della superficie utile a tale esenzione si terrà conto della parte interna di esposizione senza interruzioni di sorta indipendentemente dalle divisioni di supporto dei vetri esterni, nel caso di "vetrate" la superficie utile sopraccitata verrà calcolata sempre senza tener conto di eventuali divisioni di supporto dei vetri stessi, da muro a muro.

- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la localizzazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per i messaggi pubblicitari effettuati dalle pro-loco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro aventi sede in questo Comune o nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Mont Emilius, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune.

Art. 21 - Limitazioni alla pubblicità

- 1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o luoghi pubblici e/o privati, è vietata dalle ore 20.00 alle ore 9.00.
- 2. La pubblicità distribuita mediante lancio, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, è vietata.

CAPO 4

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 22 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualsiasi materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli spazi adibiti a pubbliche affissioni, con l'indicazione della relativa destinazione, è quella espressamente indicata dall'art. 8 del presente regolamento.

Art. 23 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune sul territorio del quale è effettuata l'affissione.
2. La misura e le modalità di determinazione del diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100, è quella stabilita dalla legge vigente nel periodo d'imposta considerato.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dalla vigente normativa. E' consentito in via straordinaria il pagamento posticipato da effettuarsi comunque prima dell'affissione stessa.
4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in Via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/93;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Art. 25 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune e delle Comunità Montane da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Non si fa luogo ad applicazione del diritto sulle affissioni richieste dalle pro-loco, biblioteche, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro aventi sede in questo Comune o nei Comuni appartenenti alla Comunità Montana Mont Emilius, purché riguardanti manifestazioni patrocinate da un Comune.

Art. 26 - Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione; le richieste sulle quali l'ente appone un numero progressivo e la data di ricevimento formano il registro cronologico previsto dall'art. 22 c. 2 del D.Lgs. n. 507/93.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, lo stesso dovrà essere messo al corrente dell'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il committente dovrà essere tempestivamente avvisato per iscritto.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; il diritto dovrà essere corrisposto per intero nel caso la richiesta di annullamento pervenga il giorno antecedente la data stabilita per l'affissione.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Art. 27 Affissione manifesti mortuari

Le affissioni di manifesti concernenti annunci, ringraziamenti e avvisi di anniversari mortuari, vengono disimpegnate direttamente dalle Imprese Funebri aventi sede nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, per conto degli interessati, su tabelloni di proprietà comunale, ai sensi della convenzione sottoscritta tra le imprese sopraccitate e l'Ente in data 19.6.2003.

Alcun diritto dovrà essere corrisposto al Comune né da parte delle Imprese Funebri né da parte dei committenti, in quanto nel caso di specie non esiste il presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. n. 507/93 per mancanza di rilevanza economica nei messaggi affissi.

Le affissioni di manifesti concernenti annunci, ringraziamenti e avvisi di anniversari mortuari potranno essere altresì disimpegnati dalle Associazioni aventi sede nel Comune (ex-combattenti, Alpini, Avis...).

CAPO 5

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 - Gestione del Servizio

1. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni con conseguente riscossione del relativo diritto, potrà essere effettuato dal Comune anche nelle forme associate previste negli artt.24-25-26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n.142 ed ai sensi della Legge regionale n. 54/98.
2. Ferma restando la titolarità in testa al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni la materiale affissione e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché la manutenzione ordinaria dei relativi impianti potranno essere affidati, mediante regolare gara, a soggetti estranei all'amministrazione comunale, i quali si limiteranno ad una mera prestazione d'opera e si atterranno alle direttive operative impartite dall'ente.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche della pubblicità esposta e dei manifesti affissi.

Art. 29 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di €51,65.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pari al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi si applica la sanzione di € 51,65.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del 3 (tre) per cento annuo, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 30 - Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di € 206,58 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D.Lgs.n.507/93.

CAPO 6

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31– Entrata in vigore

1. Le disposizioni previste nel presente regolamento entrano in vigore dal primo gennaio 2009.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari.

Art. 32 - Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.